

PROCEDURA APERTA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA COMPATIBILE CON L'AMBIENTE" MISURA 313 AZIONE 3 – P.S.R. PUGLIA 2007/2013.

C.I.G. n. 59227518BC – C.U.P. n. J46D12000540009

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Spett.le Ente, a seguito del Vs. chiarimento, stiamo provvedendo a dichiarare a chi voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OS10, non essendone noi in possesso. Vorremmo sapere se l'azienda da indicare in qualità di subappaltatrice può essere nominata da due aziende o se è obbligatoria l'esclusiva.

Risposta a quesito n. 1

In merito al quesito formulato si evidenzia che, quale principio elementare in materia di lavori pubblici, non è possibile che una stessa ditta possa risultare subappaltatrice per conto di più concorrenti.


Sempre in merito al ricorso del concorrente al subappalto si richiama quanto già precisato in merito con la faq n. 4 e che di seguito si riporta:

«il concorrente, qualora non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto di un subappalto "obbligatorio", oltre a "coprire" con i requisiti posseduti nella categoria prevalente anche l'importo dei lavori afferenti la scorporabile che non potrà eseguire direttamente, deve dimostrare di poter adempiere all'obbligo di subappalto che la sua mancata qualificazione impone.

*Pertanto, qualora il concorrente ricada nella fattispecie prevista dall'art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2012, e non intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento, lo stesso è obbligato ad indicare il soggetto cui sarà affidata in subappalto l'esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni. In tale ipotesi il concorrente **è altresì obbligato ad allegare**, a corredo dell'offerta, tutta la documentazione prevista dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché quella attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 in capo al medesimo subappaltatore».*

Quesito n. 2

Alla luce degli ultimi chiarimenti e della Sentenza di stato, sez. V, n. 4405 del 28/08/2014, chiediamo se sia possibile indicare come subappaltatore una impresa che partecipa come concorrente diretto alla gara.



Oppure se è possibile indicare un' impresa, indicata anche da altri concorrenti, come subappaltatrice.

Risposta a quesito n. 2

In merito al quesito formulato si evidenzia che, quale principio elementare in materia di lavori pubblici, non è possibile che una stessa ditta possa partecipare alla gara sia direttamente che come subappaltatore di un altro concorrente.

Sempre in merito al ricorso del concorrente al subappalto si richiama quanto già precisato in merito con la faq n. 4 e che di seguito si riporta:

«il concorrente, qualora non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto di un subappalto “obbligatorio”, oltre a “coprire” con i requisiti posseduti nella categoria prevalente anche l’importo dei lavori afferenti la scorporabile che non potrà eseguire direttamente, deve dimostrare di poter adempiere all’obbligo di subappalto che la sua mancata qualificazione impone.

*Pertanto, qualora il concorrente ricada nella fattispecie prevista dall’art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2012, e non intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, lo stesso è obbligato ad indicare il soggetto cui sarà affidata in subappalto l’esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni. In tale ipotesi il concorrente **è altresì obbligato ad allegare**, a corredo dell’offerta, tutta la documentazione prevista dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché quella attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 in capo al medesimo subappaltatore».*

Quesito n. 3

Non avendo la categoria OS10 e dovendo indicare in sede di gara a chi subappaltarla con relativa dichiarazione dei requisiti di codesta impresa mi sorge un dubbio.

L'impresa a cui devo subappaltare sta rinnovando l'attestato SOA quindi in dichiarazione indico questa situazione evidenziando comunque con autocertificazione che possiede tutti i requisiti?

Risposta a quesito n. 3

In merito al quesito formulato si evidenzia che, i lavori di categoria OS10, essendo superiori al limite di cui al comma 8 dell’art. 108 del D.P.R. n. 207/2010, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ma possono essere subappaltate a imprese in possesso degli specifici requisiti come definiti dalla’rt. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o attraverso il possesso di attestazione SOA in categoria OS10, in corso di validità.

Sempre in merito al ricorso del concorrente al subappalto si richiama quanto già precisato in merito con la faq n. 4 e che di seguito si riporta:

«il concorrente, qualora non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto di un subappalto “obbligatorio”, oltre a “coprire” con i requisiti posseduti nella categoria prevalente anche l’importo dei lavori afferenti la scorporabile che non potrà eseguire direttamente, deve dimostrare di poter adempiere all’obbligo di subappalto che la sua mancata qualificazione impone.

Pertanto, qualora il concorrente ricada nella fattispecie prevista dall’art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2012, e non intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, lo stesso è obbligato ad indicare il

*soggetto cui sarà affidata in subappalto l'esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni. In tale ipotesi il concorrente **è altresì obbligato ad allegare**, a corredo dell'offerta, tutta la documentazione prevista dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché quella attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 in capo al medesimo subappaltatore».*